



**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE
"G. D'Annunzio"**

Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado - Viale della Regione 28 – MOTTA
SANT'ANASTASIA C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409

www.icsdannunziomotta.it - e-mail: ctic83700x@istruzione.it

Circolare n. 16

Personale Docente con contratto a
tempo determinato fino al term. att. didattiche

(30.06.2024)

ATTI –SITO

Oggetto: Ferie Docenti supplenti fino al term. att. didattiche - 30.06.2024.

Si fa presente, come da normativa, che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla Legge n. 228/2012 e dalla dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18, non sono monetizzabili. Queste, pertanto, dovranno essere fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Per il personale con contratto a tempo determinato con supplenza fino al termine delle attività didattiche, le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruito entro il termine della supplenza, ovvero durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

FERIE DOCENTI CON CONTRATTO T.D. FINO AL TERMINE ATT. DIDATTICHE 30.06.2024

Le ferie spettanti devono necessariamente essere fruito durante i giorni di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, ponti e altre sospensioni delle lezioni). Possono essere fruito durante la rimanente parte dell'anno per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per lo Stato. Queste possono essere monetizzate esclusivamente nella misura pari alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui il docente avrebbe potuto fruito delle ferie (i giorni di sospensione delle attività didattiche, a prescindere dal fatto che siano state effettivamente fruito o meno) nonché sottraendo anche i giorni che sono stati effettivamente fruito durante lo svolgimento delle attività didattiche.

LE FESTIVITÀ SOPPRESSE

Per il personale a tempo determinato, in mancanza di norme specifiche, è comunemente ritenuto che il computo di tali giorni deve essere effettuato con le stesse modalità con cui si calcolano le ferie, sia per quanto concerne il numero delle “festività sopresse” maturate e non godute, sia per quanto concerne la loro eventuale “monetizzazione”. Quindi, anche per tali festività, si dovrà procedere tramite la proporzione: mesi di servizio/12 x 4 = n° giorni di festività maturati (in pratica spetta 1 giorno di festività sopresse per ogni 3 mesi di servizio completi).

Si invita pertanto il personale docente interessato a fruire del periodo di ferie spettante, a procedere mediante l'apposita modulistica da inviare alla segreteria alla mail ctic83700x@istruzione.it in corrispondenza della sospensione delle lezioni e/o nel mese di giugno nelle giornate in cui non ci siano attività programmate.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giancarlo Garozzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93